Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Sabato, 25 giugno 1932 - Anno X** — **Numero 146**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 25 GIUGNO 1932-X:

Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico: Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione 1857) sorteggiate nella 146ª estrazione del 13 giugno 1932 - Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 125ª estrazione del 13 giugno 1932.

(3759)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1932, n. 682.

Approvazione del Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione fra l'Italia e il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 17 del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Trattato di estradizione fra l'Italia e il Brasile.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Eccellenza il Capo del Governo provvisorio della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile*, desiderosi di rendere più efficace l'assistenza che le due Nazioni sempre si accordarono nella repressione dei reati, hanno stabilito di concludere un Trattato di estradizione dei delinquenti ed a tale scopo hanno nominato Loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il cavaliere di gran croce Vittorio Cerruti, suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario nel Brasile;

Sua Eccellenza il Capo del Governo provvisorio della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile:

Il signor dottore Afranio De Mello Franco, Ministro degli affari esteri.

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, in conformità del presente Trattato e delle norme legali vigenti in ciascuno dei due Stati, a arrestare ed a consegnarsi reciprocamente le persone che, processate o condannate dalle autorità giudiziarie di uno dei due Paesi, si trovino nel territorio dell'altro.

Art. 2.

L'estradizione sarà concessa per gli autori, correi e complici di delitti comuni, anche tentati, per i quali, secondo le leggi dello Stato richiesto, possa essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno.

Art. 3.

Quando il delitto sia avvenuto fuori del territorio delle Alte Parti contraenti, la domanda di estradizione potrà aver corso se le leggi dello Stato richiedente autorizzano la persecuzione del delitto commesso all'estero.

Art. 4.

Le Alte Parti contraenti concederanno l'estradizione dei propri cittadini nei casi previsti dal presente Trattato.

Art. 5.

Non sarà concessa l'estradizione:

1° per i delitti colposi;

2° per i delitti previsti esclusivamente dalle leggi sulla stampa;

3° per i reati esclusivamente militari, quando cioè il fatto non sarebbe altrimenti punibile che per le leggi militari;

4° per i delitti contro il libero esercizio di qualunque culto;

5° per i delitti politici o connessi con tali reati, salvo che il fatto incriminato costituisca principalmente un'infrazione alla legge penale comune. In questo caso, concessa l'estradizione, la consegna sarà subordinata all'impegno dello Stato richiedente che il fine o il motivo politico non concorreranno ad aggravare la pena.

Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica dei fatti è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

Art. 6.

Non sarà inoltre concessa l'estradizione:

a) quando l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiedente; o

b) quando l'accusato dovrà essere giudicato da un tribunale o giudice di eccezione nel paese richiedente; o

c) quando l'estradando sarà già stato processato e condannato o assolto dall'autorità giudiziaria dello Stato richiesto per lo stesso delitto che determinò la domanda d'estradizione.

Art. 7.

L'estradizione potrà essere rifiutata se le autorità dello Stato richiesto sono competenti, secondo la propria legislazione, a giudicare il delitto.

Se l'estradando, secondo la legislazione dello Stato richiedente, dovesse incorrere nella pena di morte, l'estradizione sarà permessa soltanto alla condizione che quella pena sarà commutata in quella della reclusione.

Se l'estradando sia sottoposto a procedimento o stia espiando una pena per altro reato commesso nello Stato richiesto, l'estradizione potrà essere decisa, ma la consegna sarà differita fino al termine del procedimento o fino alla completa espiazione della pena.

Art. 8.

L'individuo di cui sia stata concessa l'estradizione non potrà essere giudicato o sottoposto a pena per qualsiasi altro delitto commesso anteriormente alla domanda, a meno che o lo Stato richiedente domandi e ottenga il consenso dello Stato richiesto, o, scontata la pena o prosciolto dal delitto che motivò la sua estradizione, egli permanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni o vi ritorni.

Così pure l'estradato non potrà essere consegnato a un terzo Stato che lo richieda, senza il consenso dello Stato richiesto.

Art. 9.

La domanda di estradizione sarà fatta per via diplomatica e sarà accompagnata:

1° con la copia o trascrizione autentica della sentenza di condanna, anche in contumacia, o di mandato di cattura o di qualsiasi atto del procedimento penale emanato dal giudice competente equivalente al mandato, che dovrà contenere l'indicazione precisa, la natura e la gravità del fatto imputato, il luogo e la data del commesso reato;

2° con la copia del testo delle leggi applicate o applicabili al caso, inclusi quelli concernenti la prescrizione dell'azione penale e della condanna;

3° se possibile, con i contrassegni personali, la fotografia della persona richiesta e qualsiasi altra indicazione atta a accertarne l'identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente, ma potranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto debitamente autenticata.

Art. 10.

La domanda d'estradizione debitamente documentata, appena pervenuta allo Stato richiesto, dovrà avere il suo corso.

L'individuo arrestato per essere estradato rimarrà detenuto fino a che sarà deciso sulla sua domanda d'estradizione, e, ove questa sia accolta, fino alla consegna alle autorità dello Stato richiedente.

In caso d'urgenza lo Stato richiesto potrà concedere l'arresto preventivo su domanda anche telegrafica dell'autorità competente dello Stato richiedente o dei suoi agenti diplomatici; la domanda deve contenere altresì la dichiarazione dell'esistenza di uno dei documenti di cui al n. 1 dell'articolo precedente.

In tal caso l'arrestato preventivamente sarà posto in libertà, se entro sessanta giorni dalla data dell'arresto non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e i documenti necessari.

La perenzione dell'arresto preventivo non impedirà che il procedimento di estradizione segua il suo corso, qualora la domanda e i documenti necessari giungano in seguito.

Art. 11.

Se l'estradizione di un individuo è domandata da parecchi Stati e se le domande si riferiscono al medesimo delitto, l'estradizione sarà concessa allo Stato nel territorio del quale il delitto è stato commesso.

Se parecchi Stati hanno domandato l'estradizione del medesimo individuo a causa di delitti differenti, avrà la preferenza quello Stato nel territorio del quale è stato commesso il delitto più grave a giudizio dello Stato richiesto.

In caso di delitti della stessa gravità la preferenza sarà determinata dalla priorità della domanda.

Lo Stato richiesto potrà, accordando l'estradizione, mettervi come condizione che l'individuo reclamato, al termine della sua pena o al suo proscioglimento, sarà consegnato ad un altro Stato.

Tali norme di preferenza non avranno effetto se lo Stato richiesto sia obbligato in forza di trattato anteriore ad assicurare una preferenza diversa.

In ogni caso le autorità delle due Alte Parti contraenti decideranno in quale porto di imbarco dovrà procedersi alla consegna dell'estradando.

Art. 12.

Concessa l'estradizione, se l'agente diplomatico dello Stato richiedente, entro venti giorni dalla notificazione che l'estradando era a disposizione dello Stato stesso, non avrà provveduto alla sua presa in consegna, l'estradando sarà messo in libertà e non potrà essere nuovamente arrestato per lo stesso motivo.

Art. 13.

Il denaro e gli oggetti trovati in possesso dell'estradando al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente insieme con l'estradando medesimo. Il denaro e gli oggetti legittimamente posseduti dall'arrestato saranno consegnati, ancorchè si trovino presso altri, se dopo l'arresto vengano in potere delle autorità. La consegna avrà luogo, anche se l'estradizione non possa avvenire per effetto della fuga o della morte del delinquente.

I diritti dei terzi, estranei al fatto per cui venne chiesta l'estradizione, sopra gli oggetti sequestrati sono fatti salvi; detti oggetti dovranno loro essere restituiti con il consenso dell'autorità della Parte richiesta al termine del procedimento o anche prima se lo stato del procedimento lo permette.

Art. 14.

Il permesso di transito sui territori delle Alte Parti contraenti di persona consegnata da altro Stato, sarà concesso su semplice domanda presentata a norma dell'articolo 9 del presente Trattato.

Detto permesso sarà dato con provvedimento del Ministero competente dello Stato di transito omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purchè non si tratti di uno dei reati elencati negli articoli 5 e 6 e non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico.

Il trasporto del detenuto avverrà sotto la sorveglianza degli agenti del Paese di transito.

Art. 15.

Le spese determinate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di quest'ultimo; quelle del transito sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 16.

Il presente Trattato è redatto in due originali, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

Art. 17.

Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel più breve tempo possibile in Roma.

Esso andrà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale sarà avvenuto lo scambio delle ratifiche.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento; in tal caso i suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia

In fede di che i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Rio de Janeiro, addì ventotto del mese di novembre dell'anno millenovecento trentuno.

(*L. S.*) V. CERRUTI (*L. S.*) AFRANIO DE MELLO FRANCO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

FANI.

LEGGE 3 giugno 1932, n. 683.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco per la delimitazione delle acque territoriali fra Castelrosso e le coste dell'Anatolia, firmato ad Ankara il 4 gennaio 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco relativo alla delimitazione delle acque territoriali tra l'isola di Castelrosso e le coste dell'Anatolia, concluso ad Ankara il 4 gennaio 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — L'Atto internazionale di cui sopra venne a suo tempo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1932.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1932, n. 684.

Contributi dovuti dai Comuni delle provincie di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° aprile 1930 nei comuni delle provincie di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Napoli;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *c*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 93. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera c) del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931.

I. — Provincia di AVELLINO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
1	Aiello del Sabato	9	400	3.600
2	Altavilla Irpina	14	»	5.600
3	Andretta	9	»	3.600
4	Aquilonia	5	»	2.000
5	Ariano Irpino	42	»	16.800
6	Atripalda	15	»	6.000
7	Avella	7	»	2.800
8	Bagnoli Irpino	11	»	4.400
9	Baiano	8	»	3.200
10	Bellizzi	2	»	800
11	Bisaccia	14	»	5.600
12	Bonito	5	»	2.000
13	Cairano	4	»	1.600
14	Calabritto	7	»	2.800
15	Calitri	15	»	6.000
16	Candida	3	»	1.200
17	Caposele	6	»	2.400
18	Capriglia	4	»	1.600
19	Carife	7	»	2.800
20	Casalbore	3	»	1.200
21	Cassano Irpino	3	»	1.200
22	Castelbaronia	4	»	1.600
23	Castelfranci	7	»	2.800
24	Castelvetere sul Calore	4	»	1.600
25	Cervinara	16	»	6.400
26	Chianche	4	»	1.600
27	Chiusano S. Domenico	5	»	2.000
28	Contrada	4	»	1.600
29	Conza della Campania	4	»	1.600
30	Domicella	4	»	1.600
31	Flumeri	3	»	1.200
32	Fontanarosa	6	»	2.400
33	Forino	7	»	2.800
34	Frigento	10	400	4.000
35	Gesualdo	10	»	4.000
36	Greci	6	»	2.400
37	Grottaminarda	12	»	4.800
38	Grottolella	4	»	1.600
39	Guardia Lombardi	13	»	5.200
40	Lacedonia	13	»	5.200
41	Lapio	5	»	2.000
42	Lauro	9	»	3.600
43	Lioni	11	»	4.400
44	Luogosano	4	»	1.600
45	Manocalzati	4	»	1.600
46	Marzano di Nola	3	»	1.200
47	Melito Irpino	5	»	2.000
48	Mercogliano	8	»	3.200
49	Mirabella Eclano	14	»	5.600
50	Montaguto	4	»	1.600
51	Montecalvo Irpino	6	»	2.400
52	Montefalcione	7	»	2.800
53	Monteforte Irpino	12	»	4.800
54	Montefredane	7	»	2.800
55	Montefusco	5	»	2.000
56	Montella	15	»	6.000
57	Montemarano	11	»	4.400
58	Montemiletto	10	»	4.000
59	Monteverde	6	»	2.400
60	Montoro Inferiore	11	»	4.400
61	Montoro Superiore	11	»	4.400
62	Morra Irpino	5	»	2.000
63	Mugnano del Cardinale	7	»	2.800
64	Nusco	7	»	2.800
65	Ospedaletto d'Alpinolo	3	»	1.200
66	Pago del Vallo di Lauro	4	»	1.600
67	Parolise	2	»	800
68	Paternopoli	6	»	2.400
69	Pietradefusi	16	»	5.200
70	Pietrastornina	11	»	4.400
71	Prata di Principato Ultra	8	»	3.200
72	Pratola Serra	10	»	4.000
73	Quadrelle	2	»	800
74	Quindici	9	»	3.600
75	Roccabascerana	9	»	3.600
76	Rocca S. Felice	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
77	Rocchetta S. Antonio	9	400	3.600
78	Rotondi	4	»	1.600
79	Salza Irpina	4	»	1.600
80	San Mango sul Calore	5	»	2.000
81	S. Martino Val Caudina	12	»	4.800
82	S. Michele di Serino	4	»	1.600
83	S. Nicola Baronia	2	»	800
84	S. Polito Ultra	2	»	800
85	S. Sossio Baronia	5	»	2.000
86	S.ta Lucia di Serino	3	»	1.200
87	S. Andrea di Conza	6	»	2.400
88	S. Angelo all'Esca	5	»	2.000
89	S. Angelo a Scala	2	»	800
90	S. Angelo dei Lombardi	16	»	6.400
91	Santa Paolina	5	»	2.000
92	S. Arcangelo Trimonte	2	»	800
93	S. Stefano del Sole	5	»	2.000
94	Savignano di Puglia	7	»	2.800
95	Senerchia	2	»	800
96	Serino	14	»	5.600
97	Sirignano	2	»	800
98	Solofra	14	»	5.600
99	Sperone	2	»	800
100	Sturno	7	»	2.800
101	Summonte	4	»	1.600
102	Taurano	2	»	800
103	Taurasi	4	»	1.600
104	Teora	7	»	2.800
105	Torella dei Lombardi	5	»	2.000
106	Torre le Nocelle	4	»	1.600
107	Trevico	5	»	2.000
108	Tufo	3	»	1.200
109	Vallata	9	»	3.600
110	Villamaina	3	»	1.200
111	Villanova del Battista	3	»	1.200
112	Volturara Irpina	8	»	3.200
113	Zungoli	3	»	1.200
	Totali	794		317.600

II. — Provincia di BENEVENTO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
1	Ailano	4	400	1.600
2	Airola	10	»	4.000
3	Alife	9	»	3.600
4	Alvignano	4	»	1.600
5	Amorosi	7	»	2.800
6	Apice	10	»	4.000
7	Apollosa	4	»	1.600
8	Arpaise	5	»	2.000
9	Arpaia	3	»	1.200
10	Baselice	6	»	2.400
11	Bonea	3	»	1.200
12	Bucciano	3	»	1.200
13	Buonalbergo	5	»	2.000
14	Caiazzo	13	»	5.200
15	Campolattaro	3	»	1.200
16	Campoli del Monte Taburno	2	»	800
17	Casalduni	4	»	1.600
18	Castel Campagnano	4	»	1.600
19	Castelfranco in Miscano	7	»	2.800
20	Castello d'Alife	3	»	1.200
21	Castelpagano	2	»	800
22	Castelpoto	2	»	800
23	Castelvenere	4	»	1.600
24	Castelvetere in Valfortore	6	»	2.400
25	Cautano	2	»	800
26	Ceppaloni	11	»	4.400
27	Cerreto Sannita	11	»	4.400
28	Circello	4	»	1.600
29	Colle Sannita	11	»	4.400
30	Cusano Mutri	6	»	2.400
31	Dragoni	5	»	2.000
32	Durazzano	4	»	1.600
33	Faicchio	8	»	3.200
34	Foglianise	5	»	2.000
35	Foiano di Valfortore	2	»	800
36	Forchia	2	»	800
37	Fragneto l'Abate	3	»	1.200
38	Fragneto Monforte	4	»	1.600
39	Frasso Telesino	6	»	2.400
40	Ginestra degli Schiavoni	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
41	Gioia Sannitica	6	400	2.400
42	Guardia Sanframondi	9	»	3.600
43	Limatola	5	»	2.000
44	Melizzano	9	»	3.600
45	Moiano	6	»	2.400
46	Molinara	4	»	1.600
47	Montefalcone di Valfortore	7	»	2.800
48	Montesarchio	18	»	7.200
49	Morcone	15	»	6.000
50	Paduli	5	»	2.000
51	Pago Veiano	4	»	1.600
52	Pannarano	8	»	3.200
53	Paolisi	3	»	1.200
54	Paupisi	2	»	800
55	Pescolamazza	3	»	1.200
56	Piana di Caiazzo	5	»	2.000
57	Piedimonte d'Alife	16	»	6.400
58	Pietraroia	2	»	800
59	Pietralcina	12	»	4.800
60	Ponte	3	»	1.200
61	Pontelandolfo	11	»	4.400
62	Raviscanina	3	»	1.200
63	Reino	3	»	1.200
64	Ruviano	5	»	2.000
65	S. Bartolomeo in Galdo	17	»	6.800
66	S. Giorgio del Sannio	8	»	3.200
67	S. Giorgio la Molara	7	»	2.800
68	S. Gregorio	2	»	800
69	S. Leucio del Sannio	9	»	3.600
70	S. Lorenzello	6	»	2.400
71	S. Lorenzo Maggiore	3	»	1.200
72	San Lupo	4	»	1.600
73	S. Marco dei Cavoti	7	»	2.800
74	S. Martino Sannita	4	»	1.600
75	S. Nazzaro Calvi	7	»	2.800
76	S. Nicola Manfredi	6	»	2.400
77	S. Polito Sannitico	3	»	1.200
78	S. Salvatore Telesino	10	»	4.000
79	Santa Croce del Sannio	5	»	2.000
80	Sant'Agata dei Goti	16	»	6.400
81	Sant'Angelo a Cupolo	6	»	2.400
82	Sant'Angelo d'Alife	5	»	2.000
83	Sassinoro	3	»	1.200
84	Solopaca	13	400	5.200
85	Tocco Gaudio	2	»	800
86	Torrecuso	5	»	2.000
87	Valle Agricola	2	»	800
88	Vitulano	7	»	2.800
	Totali	530		212.000

III. — Provincia di NAPOLI.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
1	Acerra	32	400	12.800
2	Afragola	37	»	14.800
3	Agerola	11	»	4.400
4	Albanova	21	»	8.400
5	Arienzo S. Felice	19	»	7.600
6	Arzano	19	»	7.600
7	Atella di Napoli	24	»	9.600
8	Aversa	49	»	19.600
9	Bacoli	20	»	8.000
10	Baia e Latina	4	»	1.600
11	Barano d'Ischia	19	»	7.600
12	Brusciano	8	»	3.200
13	Caianello	1	»	400
14	Caivano	29	»	11.600
15	Calvi Risorta	8	»	3.200
16	Calvizzano	9	»	3.600
17	Camigliano	8	»	3.200
18	Camposano	7	»	2.800
19	Cancello ed Arnone	5	»	2.000
20	Capri	16	»	6.400
21	Capua	29	»	11.600
22	Carbonara di Nola	2	»	800
23	Cardito	12	»	4.800
24	Carinola	23	»	9.200
25	Casalba	16	»	6.400
26	Casalnuovo di Napoli	22	»	8.800
27	Casamarciano	5	»	2.000
28	Casamicciola	13	»	5.200
29	Casandrino	8	»	3.200
30	Casola di Napoli	5	»	2.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
31	Castel di Sasso	2	400	800
32	Castello di Cisterna	3	»	1.200
33	Castel Morrone	5	»	2.000
34	Castel Volturno	2	»	800
35	Cercola	12	»	4.800
36	Cervino	6	»	2.400
37	Cesa	5	»	2.000
38	Cicciano	12	»	4.800
39	Cimitile	11	»	4.400
40	Comiziano	3	»	1.200
41	Conca della Campania	5	»	2.000
42	Crispano	4	»	1.600
43	Fertilia	11	»	4.400
44	Forio d'Ischia	15	»	6.000
45	Formicola	4	»	1.600
46	Francolise	8	»	3.200
47	Frattamaggiore	25	»	10.000
48	Frattaminore	8	»	3.200
49	Frignano	16	»	6.400
50	Galluccio	8	»	3.200
51	Giugliano in Campania	29	»	11.600
52	Gragnano	27	»	10.800
53	Grazzanise	11	»	4.400
54	Grumo Nevano	14	»	5.600
55	Ischia	23	»	9.200
56	Lacco Ameno	5	»	2.000
57	Lettere	5	»	2.000
58	Liberi	3	»	1.200
59	Liveri	3	»	1.200
60	Maddaloni	34	»	13.600
61	Marano di Napoli	28	»	11.200
62	Marcianise	40	»	16.000
63	Marigliauella	6	»	2.400
64	Marigliano	26	»	10.400
65	Marzano Appio	11	»	4.400
66	Massalubrense	21	»	8.400
67	Melito di Napoli	12	»	4.800
68	Mignano	7	»	2.800
69	Mondragone	17	»	6.800
70	Monte di Procida	16	»	6.400
71	Mugnano di Napoli	15	»	6.000
72	Ottaiano	16	»	6.400
73	Palma Campania	15	»	6.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
74	Parete	6	400	2.400
75	Pietramelara	7	»	2.800
76	Pietravairano	6	»	2.400
77	Pignataro Maggiore	13	»	5.200
78	Pimonte	4	»	1.600
79	Poggiomarino	14	»	5.600
80	Pollena Trocchia	5	»	2.000
81	Pomigliano d'Arco	29	»	11.600
82	Pompei	10	»	4.000
83	Pontelatone	3	»	1.200
84	Ponza	17	»	6.800
85	Portici	31	»	12.400
86	Presenzano	4	»	1.600
87	Procida	19	»	7.600
88	Qualiano	6	»	2.400
89	Recale	6	»	2.400
90	Resina	38	»	15.200
91	Riardo	4	»	1.600
92	Rocca d'Evandro	7	»	2.800
93	Roccamonfina	11	»	4.400
94	Roccarainola	11	»	4.400
95	Roccaromana	5	»	2.000
96	Rocchetta e Croce	1	»	400
97	S. Gennaro	8	»	3.200
98	S. Giorgio a Cremano	24	»	9.600
99	S. Giuseppe Vesuviano	29	»	11.600
100	S. Paolo Belsito	4	»	1.600
101	S. Pietro Infine	3	»	1.200
102	S. Sebastiano al Vesuvio	6	»	2.400
103	S. Maria a Vico	17	»	6.800
104	S. Maria Capua Vetere	65	»	26.000
105	S. Maria la Fossa	4	»	1.600
106	Sant'Anastasia	24	»	9.600
107	Sant'Antimo	21	»	8.400
108	Sant'Antonio Abate	11	»	4.400
109	S. Vitaliano	7	»	2.800
110	Saviano	13	»	5.200
111	Scisciano	5	»	2.000
112	Serrara Fontana	5	»	2.000
113	Sessa Aurunca	50	»	20.000
114	Somma Vesuviana	27	»	10.800
115	Sorrento	59	»	23.600
116	Sparanise	10	»	4.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
117	Striano	3	400	1.200
118	Teano	29	»	11.600
119	Terzigno	11	»	4.400
120	Tora e Piccilli	4	»	1.600
121	Torre Annunziata	109	»	43.600
122	Torre del Greco	97	»	38.800
123	Trentola	12	»	4.800
124	Vairano Patenora	8	»	3.200
125	Valle di Maddaloni	6	»	2.400
126	Ventotene	4	»	1.600
127	Vico Equense	29	»	11.600
128	Villa Literno	4	»	1.600
129	Villaricca	9	»	3.600
130	Villa Volturno	10	»	4.000
131	Visciano	5	»	2.000
	Totali	2019		807.600

IV. — Provincia di SALERNO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
1	Acerno	5	400	2.000
2	Agropoli	9	»	3.600
3	Albanella	4	»	1.600
4	Alfano	2	»	800
5	Altavilla Silentina	4	»	1.600
6	Amalfi	15	»	6.000
7	Angri	27	»	10.800
8	Aquara	3	»	1.200
9	Ascea	5	»	2.000
10	Atena Lucana	4	»	1.600
11	Auletta	4	»	1.600
12	Baronissi	19	»	7.600
13	Battipaglia	11	»	4.400
14	Bellosguardo	3	»	1.200
15	Bracigliano	5	»	2.000
16	Buccino	11	»	4.400
17	Buonabitacolo	4	»	1.600
18	Caggiano	4	»	1.600
19	Calvanico	2	»	800
20	Camerota	10	»	4.000
21	Campagna	15	400	6.000
22	Campora	3	»	1.200
23	Capaccio	7	»	2.800
24	Casalbuono	5	»	2.000
25	Casaletto Spartano	3	»	1.200
26	Casalvelino	4	»	1.600
27	Caselle in Pittari	2	»	800
28	Castelcivita	3	»	1.200
29	Castellabate	11	»	4.400
30	Castelnuovo Cilento	3	»	1.200
31	Castelnuovo di Conza	3	»	1.200
32	Castel S. Giorgio	14	»	5.600
33	Castel S. Lorenzo	7	»	2.800
34	Cava dei Tirreni	48	»	19.200
35	Celle di Bulgheria	4	»	1.600
36	Centola	8	»	3.200
37	Ceraso	5	»	2.000
38	Cetara	6	»	2.400
39	Cicerale	3	»	1.200
40	Colliano	4	»	1.600
41	Conca dei Marini	3	»	1.200
42	Controne	2	»	800
43	Contursi	6	»	2.400
44	Corbara	2	»	800
45	Corleto Monforte	3	»	1.200
46	Cuccaro Vetere	2	»	800
47	Eboli	25	»	10.000
48	Felitto	2	»	800
49	Fisciano	14	»	5.600
50	Futani	4	»	1.600
51	Giffoni Valle Piana	14	»	5.600
52	Gioi	4	»	1.600
53	Giungano	2	»	800
54	Laureana Cilento	4	»	1.600
55	Laurino	5	»	2.000
56	Laurito	2	»	800
57	Laviano	2	»	800
58	Lustra	3	»	1.200
59	Magliano Vetere	2	»	800
60	Maiori	10	»	4.000
61	Mercato S. Severino	27	»	10.800
62	Minori	6	»	2.400
63	Montano Antilia	5	»	2.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
64	Montecorice	5	400	2.000
65	Montecorvino Pugliano	6	»	2.400
66	Montecorvino Rovella	14	»	5.600
67	Monteforte Cilento	2	»	800
68	Monte S. Giacomo	4	»	1.600
69	Montesano sulla Marcellana	8	»	3.200
70	Morigerati	3	»	1.200
71	Nocera Inferiore	38	»	15.200
72	Nocera Superiore	14	»	5.600
73	Ogliastro Cilento	4	»	1.600
74	Olevano sul Tusciano	6	»	2.400
75	Oliveto Citra	6	»	2.400
76	Omignano	3	»	1.200
77	Orria	4	»	1.600
78	Ottati	2	»	800
79	Padula	12	»	4.800
80	Pagani	22	»	8.800
81	Palomonte	2	»	800
82	Pellezzano	14	»	5.600
83	Perdifumo	5	»	2.000
84	Perito	3	»	1.200
85	Pertosa	2	»	800
86	Petina	3	»	1.200
87	Piaggine	7	»	2.800
88	Pisciotta	7	»	2.800
89	Policastro del Golfo	8	»	3.200
90	Polla	10	»	4.000
91	Pollica	8	»	3.200
92	Pontecagnano Faiano	12	»	4.800
93	Positano	4	»	1.600
94	Postiglione	6	»	2.400
95	Praiano	4	»	1.600
96	Ravello	6	»	2.400
97	Ricigliano	2	»	800
98	Roccadaspide	13	»	5.200
99	Roccagloriosa	3	»	1.200
100	Roccapiemonte	12	»	4.800
101	Rofrano	3	»	1.200
102	Romagnano al Monte	1	»	400
103	Roscigno	3	»	1.200
104	Rutino	2	»	800
105	Sacco	3	»	1.200
106	Salento	2	»	800
107	Salvitelle	2	400	800
108	S. Cipriano Picentino	15	»	6.000
109	S. Giovanni a Piro	6	»	2.400
110	S. Gregorio Magno	7	»	2.800
111	S. Mango Piemonte	2	»	800
112	S. Marzano sul Sarno	7	»	2.800
113	S. Mauro Cilento	3	»	1.200
114	S. Mauro la Bruca	2	»	800
115	S. Pietro al Tanagro	3	»	1.200
116	S. Rufo	3	»	1.200
117	S. Angelo Fasanella	2	»	800
118	S. Arsenio	8	»	3.200
119	Santo Menna	2	»	800
120	S. Valentino Torio	9	»	3.600
121	Sanza	4	»	1.600
122	Sapri	10	»	4.000
123	Sarno	29	»	11.600
124	Sassano	11	»	4.400
125	Scafati	33	»	13.200
126	Serramezzana	1	»	400
127	Serre	6	»	2.400
128	Sessa Cilento	5	»	2.000
129	Siano	8	»	3.200
130	Sicignano degli Alburni	8	»	3.200
131	Stella Cilento	2	»	800
132	Stio	3	»	1.200
133	Teggiano	14	»	5.600
134	Torchiara	5	»	2.000
135	Torraca	2	»	800
136	Torre Orsaia	3	»	1.200
137	Tortorella	2	»	800
138	Tramonti	6	»	2.400
139	Trentinara	2	»	800
140	Vallo della Lucania	19	»	7.600
141	Valva	2	»	800
142	Vibonati	7	»	2.800
143	Vietri sul Mare	17	»	6.800
	Totali	1.026		410.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

REGIO DECRETO 6 maggio 1932, n. 685.

Approvazione dello statuto della Società italiana degli autori ed editori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 1° febbraio 1891, n. 53 (P. S.), col quale la Società italiana degli autori fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il Nostro decreto 3 novembre 1927, n. 2138, col quale fu approvato il nuovo statuto della predetta Società, in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il decreto del Capo del Governo 31 agosto 1931 che conferì al commissario straordinario per l'amministrazione della Società, l'incarico di predisporre un piano di riforma dello statuto predetto;

Visto il nuovo testo di statuto presentato, per l'approvazione, dal commissario straordinario della Società;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della Società italiana degli autori ed editori, nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 3 novembre 1927, n. 2138.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 99. — MANCINI.

Statuto della Società italiana degli autori ed editori.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Società italiana degli autori ed editori.

Art. 2.

La Società ha per scopo l'esercizio e la tutela giuridica ed economica del diritto di autore in genere e dei diritti spettanti ai singoli soci in ispecie.

Costituiscono, particolarmente, funzioni sociali:

a) l'accertamento, l'incasso e il riparto dei proventi derivanti dall'esercizio del diritto di autore;

b) le consultazioni in materia di diritto di autore;

c) la composizione amichevole e arbitrale di controversie fra i soci in materia di diritto di autore;

d) lo studio del diritto di autore in ogni sua manifestazione.

La Società persegue, inoltre, scopi di previdenza tra i soci.

La Società può assumere, per conto dello Stato e di enti pubblici e privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti che, comunque, abbiano attinenza con l'industria dello spettacolo e con quella editoriale.

Art. 3.

La Società può assumere la rappresentanza di enti o di singoli, stranieri o italiani, per l'esercizio e la tutela dei diritti di autore ad essi spettanti.

Può del pari delegare la propria rappresentanza generale o particolare a enti o singoli, italiani o stranieri, per l'esercizio e la tutela all'estero dei diritti ad essa affidati.

TITOLO II.

Dei soci e dei mandanti.

Art. 4.

I soci si distinguono in effettivi ed onorari.

Possono essere soci effettivi i cittadini o gli enti italiani che siano autori od editori o che, comunque, in via originaria o derivata, siano titolari di diritti di autore.

Possono anche essere soci effettivi i cittadini italiani che abbiano particolare competenza nella materia del diritto di autore.

Sono soci onorari coloro che, italiani o stranieri, avendo particolari benemerenze nel campo del diritto di autore, siano nominati tali dal Consiglio generale della Società.

La qualità di socio è incompatibile con quella di impiegato della Società.

Art. 5.

Chi intende divenire socio effettivo deve presentare domanda scritta, controfirmata da due soci effettivi, al presidente della Società, indicando la sezione o le sezioni della Società cui intende di essere assegnato.

Il presidente sottopone la domanda alle Commissioni di sezione interessate: se queste esprimono parere favorevole, la domanda di ammissione si intende accolta; in caso contrario il presidente ne riferisce al Comitato direttivo che decide definitivamente in merito.

Art. 6.

L'inscrizione a socio importa l'applicazione ed impegna alla osservanza delle norme di statuto e di regolamento della Società ed obbliga al pagamento dei contributi sociali regolarmente deliberati dai competenti organi.

La qualità di socio è impegnativa per sei anni. Si rinnova tacitamente per altrettanto periodo ove il socio non presenti le proprie dimissioni sei mesi avanti la scadenza del sessennio e così successivamente.

Il socio che presenta le dimissioni rimane impegnato ai soli effetti patrimoniali nel periodo di tempo residuo a raggiungere il sessennio e, comunque, per tutto il tempo di durata dei contratti stipulati dalla Società nell'interesse di esso socio prima delle sue dimissioni.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applicano anche a coloro che, a norma dell'art. 3, intendono affidare alla Società il mandato per l'esercizio e la tutela dei diritti di autore ad essi spettanti.

TITOLO III.

Ordinamento interno.

Art. 8.

La Società si divide nelle seguenti Sezioni:
1° Sezione drammatica;
2° Sezione lirica;
3° Sezione operette e riviste;
4° Sezione piccoli diritti musicali;
5° Sezione cinematografica;
6° Sezione libro.

Ove le necessità lo richiedano, il Consiglio generale, su proposta del Comitato direttivo, potrà deliberare la costituzione di altre Sezioni, determinando le modalità per l'assegnazione dei soci e dei mandanti.

Art. 9.

I soci della Società ed i mandanti sono assegnati alle Sezioni nel seguente modo:

1° alla Sezione drammatica, gli autori drammatici, loro eredi od aventi causa e, in particolare, loro cessionari o rappresentanti i quali abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione di opere drammatiche;

2° alla Sezione lirica, gli autori della parte letteraria e della musica del genere lirico, gli editori e gli eredi od aventi causa, degli uni o degli altri, che abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione di opere liriche;

3° alla Sezione operette, gli autori della parte letteraria e della musica di operette, riviste e spettacoli simili, gli editori e gli eredi od aventi causa, degli uni o degli altri, che abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione degli spettacoli di cui sopra;

4° alla Sezione piccoli diritti musicali, gli autori della parte letteraria e della musica, gli editori e gli eredi od aventi causa, degli uni o degli altri, che abbiano diritti derivabili dalle esecuzioni di pezzi staccati di opere liriche, di operette, di composizioni musicali di ogni genere, comunque effettuate, sia con mezzi umani, sia con mezzi meccanici, sia con altro mezzo qualsiasi;

5° alla Sezione cinematografica, gli autori di films cinematografici, i produttori di films cinematografici, gli eredi od aventi causa degli uni o degli altri, che abbiano diritti derivabili dalla proiezione delle pellicole cinematografiche;

6° alla Sezione libro, gli autori di opere letterarie, scientifiche, artistiche divulgate a mezzo della stampa o di sistemi analoghi, gli editori, gli eredi od aventi causa, degli uni o degli altri, che abbiano diritti derivabili dalla pubblicazione delle loro opere.

TITOLO IV.

Organi sociali.

Art. 10.

Sono organi della Società:
a) il Consiglio generale;
b) il Comitato direttivo;
c) le Commissioni di sezione;
d) il presidente.

Art. 11.

Il Consiglio generale è composto dai membri non elettivi del Comitato direttivo, da un direttore generale del Ministero delle finanze, dal direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero delle corporazioni e da non meno di 24 e non più di 48 altri membri designati ogni cinque anni, in rapporto alle Sezioni di cui all'art. 8, nel modo seguente:

a) dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, su proposta delle Associazioni sindacali interessate ad essa aderenti:

1° per la Sezione drammatica, non meno di due e non più di quattro autori drammatici;

2° per la Sezione lirica, non meno di due e non più di quattro autori della parte letteraria e della musica del genere lirico;

3° per la Sezione operette e riviste, non meno di due e non più di quattro autori della parte letteraria e della musica di operette, riviste e spettacoli simili;

4° per la Sezione piccoli diritti musicali, non meno di due e non più di quattro autori della parte letteraria e della musica;

5° per la Sezione cinematografica, non meno di due e non più di quattro autori di films cinematografiche;

6° per la Sezione libro, non meno di due e non più di quattro autori;

b) dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, su proposta delle Associazioni sindacali interessate ad essa aderenti:

1° per la Sezione drammatica, non meno di due e non più di quattro cessionari o rappresentanti di diritti derivabili dalla rappresentazione di opere drammatiche;

2° per la Sezione lirica, non meno di due e non più di quattro editori lirici;

3° per la Sezione operette e riviste, non meno di due e non più di quattro editori della parte letteraria e della musica di operette, riviste e spettacoli simili;

4° per la Sezione piccoli diritti musicali, non meno di due e non più di quattro editori di musica;

5° per la Sezione cinematografica, non meno di due e non più di quattro editori di films cinematografiche;

6° per la Sezione libro, non meno di due e non più di quattro editori di libri.

Il Consiglio generale stabilisce, entro i limiti di cui al comma precedente, il numero paritetico dei membri che, per ogni Sezione, deve essere designato da ciascuna delle due Confederazioni.

La designazione deve cadere su soci della Società iscritti alla Associazione sindacale della categoria, degli autori e degli editori, interessata.

Art. 12.

Il Consiglio generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno: in via straordinaria potrà essere convocato quando il Comitato direttivo lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. La convocazione sarà fatta dal presidente della Società, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi, gli avvisi di convocazione con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine può, in caso di urgenza, essere ridotto a otto giorni.

La riunione del Consiglio generale è valida quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti: trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida purchè siano presenti almeno quindici componenti.

Il presidente della Società è di diritto presidente del Consiglio generale; egli, però, non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione. Il Consiglio elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Art. 13.

Ciascun componente del Consiglio generale ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta: spetta al presidente di determinare il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione, tranne che si tratti di questioni concernenti persone, per le quali la votazione deve sempre avvenire per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Art. 14.

Il Consiglio generale viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazione sulle direttive e sulle questioni di massima riguardanti l'attività della Società;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Società ed esame delle relazioni morali ed economiche del presidente della Società nonchè della relazione finanziaria dei sindaci.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo saranno anche determinati i contributi sociali e le percentuali di trattenuta della Società per i servigi resi ai soci;

c) deliberazione degli atti che implichino trasformazioni patrimoniali;

d) deliberazioni sulle eventuali modifiche del presente statuto;

e) determinazione del numero dei componenti il Consiglio generale stesso entro i limiti stabiliti dall'art. 11;

f) designazione del presidente della Società;

g) elezione di otto membri della Consulta legale;

h) deliberazioni relative alle nomine dei soci onorari a norma dell'art. 4;

i) adempimento di tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto e dai regolamenti della Società.

Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio generale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e gli atti di cui alla lettera c) dovranno, a cura del presidente. essere rimessi per l'esame di legittimità al Ministero delle corporazioni.

Entro lo stesso termine dovranno essere altresì rimesse al Ministero, per l'approvazione, le deliberazioni di cui alla lettera d).

Art. 15.

Il Comitato direttivo è composto:

a) dal presidente della Società;

b) dal presidente della Corporazione dello spettacolo;

c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) da quattro rappresentanti degli autori;

f) da quattro rappresentanti degli editori.

I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I rappresentanti degli autori di cui alla lettera e) ed i rappresentanti degli editori di cui alla lettera f) saranno eletti, nel proprio seno ed in occasione della convocazione del Consiglio generale, dai membri del Consiglio stesso designati rispettivamente dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 16.

Il Comitato direttivo è presieduto dal presidente della Società ed è convocato dal presidente stesso, normalmente una volta ogni quadrimestre e straordinariamente quando lo chiedano almeno sei dei suoi componenti o quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 17.

Il Comitato direttivo:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le direttive di massima deliberate dal Consiglio generale;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo da sottoporsi al Consiglio generale, unitamente alle proposte per la determinazione dei contributi sociali e delle percentuali di trattenuta della Società per i servigi resi ai soci;

c) delibera, previo parere della Consulta legale, il regolamento organico del personale;

d) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale della Società;

e) delibera, previo parere della Consulta legale, il regolamento generale ed i regolamenti speciali della Società;

f) delibera sulle domande di ammissione dei soci o dei mandanti a norma dell'art. 5;

g) delibera sulle questioni che gli vengono sottoposte dal presidente;

h) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio generale: le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte al Consiglio nella sua prossima riunione;

i) adempie a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal Consiglio generale, dal presente statuto o dai regolamenti.

Art. 18.

Per ciascuna delle Sezioni in cui si divide la Società è costituita una Commissione di sezione. Ogni Commissione è presieduta dal presidente della Società e ne fanno parte i membri del Consiglio generale designati a norma dell'art. 11 per la rispettiva Sezione.

Le Commissioni sono convocate quando il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda la metà dei componenti.

Per la validità delle adunanze e per le deliberazioni delle Commissioni saranno applicate le norme stabilite dall'articolo 16 per il Comitato direttivo.

Art. 19.

Ogni Commissione di sezione determina le norme per la tutela economica dei diritti relativi al repertorio rappresentato dalla Sezione: in particolare, esamina ed approva le convenzioni con enti o singoli per la rappresentanza della Società all'estero e degli stranieri in Italia; fa le proposte per la determinazione dei contributi e delle percentuali; stabilisce i criteri per l'accertamento, l'incasso e il riparto dei diritti relativi al repertorio rappresentato.

Le Commissioni di sezione dànno parere sulle domande di ammissione a socio o a mandante. Esse possono, inoltre, prestare ufficio per conciliare le controversie tra i soci relative ai reciproci rapporti nel campo del diritto di autore.

Art. 20.

Contro le deliberazioni delle Commissioni di sezione il socio od il mandante possono ricorrere al Comitato direttivo il quale decide inappellabilmente. Il reclamo deve essere proposto entro venti giorni dalla data di comunicazione all'interessato o da quella di pubblicazione sul bollettino sociale della deliberazione.

Art. 21.

Il presidente è designato dal Consiglio generale ed è nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni; dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Egli rappresenta la Società ad ogni titolo, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; cura il coordinamento dell'attività delle Sezioni; è di diritto presidente di tutti gli organi sociali; adempie a tutte le funzioni che gli siano attribuite dal presente statuto o dai regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da un membro del Comitato direttivo da lui designato.

Titolo V.
Della Consulta legale.

Art. 22.

La Consulta legale è composta:

a) dal presidente della Società;

b) da otto membri eletti dal Consiglio generale fra i soci laureati in giurisprudenza;

c) dal presidente della Corporazione dello spettacolo;

d) dal direttore generale del Ministero delle finanze, di cui al primo comma dell'art. 11;

e) dal direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero delle corporazioni.

La Consulta è presieduta dal presidente della Società o da un membro della Consulta stessa da lui delegato; funziona da segretario il capo dell'Ufficio legale della Società.

I membri di cui alla lettera *b*) durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 23.

La Consulta legale:

a) attende ad ogni studio che interessi il diritto di autore;

b) dà pareri in tema di diritto di autore sulle questioni che le vengono sottoposte dal presidente della Società, per iniziativa di esso o dietro domanda di soci, nonchè su questioni giuridiche di particolare importanza che interessino la Società e che le vengano sottoposte dal presidente;

c) si costituisce in collegio arbitrale con la partecipazione di almeno tre membri nominati dal presidente e accettati dalle parti contendenti, per derimere controversie tra soci, in tema di diritto di autore, quando costoro lo richiedano;

d) assolve a tutte le altre funzioni conferitele dallo statuto e dai regolamenti.

Titolo VI.
Del direttore generale.

Art. 24.

Il direttore generale della Società è nominato dal Comitato direttivo su proposta del presidente.

Egli dirige gli uffici e servizi della Società; provvede alla esecuzione delle deliberazioni e decisioni degli organi sociali ed esercita tutte le altre funzioni che gli siano delegate dal presidente.

Egli interviene, con voto consultivo, alle riunioni degli organi sociali.

Titolo VII.
Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 25.

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque divengano proprietà sociale;

b) dalle somme che il Consiglio generale della Società destini a formare speciali riserve od accantonamenti.

Del patrimonio sociale dev'essere tenuto in apposito registro l'inventario che, all'inizio di ogni esercizio finanziario, dovrà essere presentato, debitamente aggiornato, a cura del presidente, al Comitato direttivo.

Art. 26.

Costituiscono entrate della Società:

a) i contributi dovuti dai soci nella misura stabilita dal Consiglio generale;

b) le percentuali di trattenuta della Società per i servigi resi ai soci o ai mandanti nella misura determinata dal Consiglio generale;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) gli eventuali altri contributi di enti o singoli e qualunque altra somma che, a qualsiasi titolo, sia devoluta alla Società e non sia destinata ad incremento del patrimonio sociale.

Art. 27.

L'esercizio finanziario s'inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28.

Il bilancio preventivo della Società dev'essere compilato in modo da far risultare gli introiti e le spese previste, in rapporto ad ognuna delle Sezioni in cui si divide la Società.

Analogamente deve essere provveduto per la tenuta delle scritture sociali e per la compilazione del conto consuntivo.

Il conto consuntivo è sottoposto al Consiglio generale non oltre il mese di maggio di ogni anno.

Il Consiglio generale, in sede di deliberazione del bilancio preventivo, può conferire al Comitato direttivo, entro i limiti ritenuti opportuni, i poteri necessari per apportare al bilancio stesso quelle varianti che siano indispensabili in rapporto ai successivi accertamenti.

Le deliberazioni relative a tali varianti debbono essere comunicate al Ministero delle corporazioni ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 14.

Art. 29.

Con il regolamento generale di cui all'art. 17 del presente statuto sarà stabilita ogni altra norma occorrente per la gestione delle entrate sociali e del patrimonio, determinando, in particolare, le competenze di ciascuno degli organi sociali per la gestione amministrativa entro i limiti del bilancio; le modalità per le riscossioni ed i pagamenti; i controlli interni e quanto altro occorra per la tenuta delle scritture sociali e per la gestione in genere.

TITOLO VIII.

Collegio dei sindaci.

Art. 30.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri di cui uno nominato dal Ministero delle corporazioni, uno dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed uno dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

I sindaci possono essere scelti anche fra i non soci; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 31.

I sindaci sorvegliano le operazioni sociali e l'adempimento delle disposizioni dello statuto; stabiliscono, d'accordo con il Comitato direttivo, le norme per la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi ed hanno, in genere, tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio. Essi hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo e possono chiedere la convocazione sia dell'uno che dell'altro.

Almeno un mese prima della presentazione al Consiglio generale, il conto consuntivo sarà sottoposto all'esame dei sindaci, che dovranno accompagnarlo con una loro relazione. Tale relazione sarà anche comunicata al Ministero delle corporazioni insieme con il conto.

TITOLO IX.

Norme disciplinari.

Art. 32.

Il socio il quale contravvenga a disposizioni statutarie o regolamentari della Società o venga meno agli impegni assunti è passibile di provvedimenti disciplinari indipendentemente dalla responsabilità di diritto comune verso la Società, verso altri soci o mandanti o verso terzi.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a) la censura;

b) la multa da L. 100 a L. 10.000;

c) la decadenza da socio;

d) l'espulsione dalla Società.

L'organo competente a decidere l'applicazione della sanzione potrà disporne anche la pubblicazione nel bollettino sociale.

Art. 33.

La censura è applicata dalla competente Commissione di sezione per lievi mancanze.

La censura deve essere motivata; il socio può ricorrere al Comitato direttivo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il Comitato direttivo decide inappellabilmente.

Art. 34.

La multa è inflitta dalla competente Commissione di sezione per recidiva nelle mancanze che diedero luogo a censura o per gravi mancanze. In base alla deliberazione della Commissione, l'importo della multa potrà senz'altro essere detratto dal credito del socio.

La deliberazione che infligge la multa deve essere motivata; il socio può ricorrere al Comitato direttivo entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il Comitato direttivo decide inappellabilmente.

Art. 35.

La decadenza da socio è deliberata dal Comitato direttivo su proposta della competente Commissione di sezione, quando il socio abbia commesso azioni che siano incompatibili con la qualifica di socio.

La espulsione dalla Società è deliberata dal Comitato direttivo su proposta della competente Commissione di sezione, in tutti quei casi in cui la gravità dei fatti non consenta il perdurare di qualsiasi rapporto con la Società. Dalla data indicata nel provvedimento e, in difetto, dalla data del provvedimento stesso, cessa la tutela da parte della Società dei diritti di autore del socio espulso.

Le deliberazioni del Comitato direttivo di cui ai commi precedenti debbono essere motivate e debbono aver riportata una maggioranza di almeno la metà dei componenti il Comitato stesso; il socio può ricorrere al Consiglio generale entro un mese dalla data di comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 36.

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'art. 32 sono applicabili, con le modalità previste dal presente titolo, anche ai mandanti.

Art. 37.

Il presidente della Società, prima di promuovere le deliberazioni o le proposte per l'applicazione di sanzioni disciplinari, contesta al socio od al mandante, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni. Tali giustificazioni sono comunicate alle Commissioni di sezione od al Comitato direttivo.

Indipendentemente dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 32, il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

TITOLO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 38.

Il presidente della Società convoca, quando lo ritenga opportuno, determinati gruppi o categorie di soci, per questioni di carattere generale o particolare o per comunicazioni di decisioni o di direttive.

Le convocazioni hanno luogo per invito personale o a mezzo di avviso pubblicato nel bollettino sociale.

Art. 39.

I membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo e della Consulta legale che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dall'organo del quale il membro fa parte dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Art. 40.

Per la prima attuazione del presente statuto il numero dei membri del Consiglio generale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 11 è stabilito come appresso:

a) membri designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, su pro-

posta delle Associazioni sindacali interessate ad essa aderenti:

1° tre, per la Sezione drammatica;
2° due, per la Sezione lirica;
3° tre, per la Sezione operette e riviste;
4° quattro, per la Sezione piccoli diritti musicali;
5° due, per la Sezione cinematografica;
6° due, per la Sezione libro;

b) membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, su proposta delle Associazioni sindacali interessate ad essa aderenti:

1° tre, per la Sezione drammatica;
2° due, per la Sezione lirica;
3° tre, per la Sezione operette e riviste;
4° quattro, per la Sezione piccoli diritti musicali;
5° due, per la Sezione cinematografica;
6° due, per la Sezione libro.

Art. 41.

Entro il 31 dicembre 1932-XI, i regolamenti generali e sociali della Società saranno riveduti per essere messi in armonia con le norme del presente statuto.

I regolamenti stessi continueranno, frattanto, a rimanere in vigore tranne le norme che sono in contrasto con quelle del presente statuto e che si intendono da queste sostituite.

Art. 42.

Per tutti gli effetti del presente statuto e per tutte le controversie dipendenti da esso o riflettenti lo stato di scioglimento o liquidazione della Società, il domicilio dei soci si intende eletto a Roma presso la sede sociale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI. — *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 686.

Modificazione all'art. 4 del R. decreto 13 gennaio 1931, n. 724, relativo all'ordinamento della categoria « Servizi portuali » del Corpo Reale equipaggi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª), che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2349;

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, che sopprime il personale di bassa forza delle Capitanerie di porto e istituisce in sua vece quello dei sottufficiali di porto, approvandone le tabelle organiche;

Visti gli articoli 16, lettera *B*, 33, lettera *B*, e 61 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, relativi all'istituzione della categoria « Servizi portuali » del C.R.E.M.;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 724, sull'ordinamento della categoria « Servizi portuali » del C.R.E.M.;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per le comunicazioni, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 13 gennaio 1931, n. 724, è modificato come segue:

« Oltre il personale di cui all'articolo precedente, continuerà dalla Regia marina ad essere fornito alle Direzioni marittime il personale delle altre categorie del C.R.E.M. (marinai, fuochisti abilitati H.P., fuochisti motoristi abilitati e furieri) nel numero di 320 complessivamente ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1932, n. 687.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 marzo 1931, n. 259; 26 marzo 1931, n. 307; 9 aprile 1931, nn. 364 e 367; 1° giugno 1931, nn. 661, 662, 663, 664, 665 e 666; e 12 giugno 1931, nn. 750, 751 e 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari

esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

I termini fissati con l'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e con il primo comma dell'art. 334 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1933 ed al 30 settembre 1932.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di L. 500.000 per l'acquisto, in Tirana, di uno stabile da destinare a sede della Regia legazione italiana.

Tale spesa sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in 14 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1932-33, delle quali le prime tredici di L. 38.000 ciascuna, e la quattordicesima di L. 6000.

In dipendenza del suddetto acquisto verrà ridotto della somma di L. 38.000, a partire dallo stesso esercizio 1932-33, lo stanziamento del capitolo del bilancio del Ministero predetto, concernente le spese di fitto per le sedi diplomatiche all'estero.

Per tutto quanto riguarda l'acquisto e la sistemazione dello stabile suindicato, è data facoltà di derogare alle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Art. 6.

È prorogata al 30 giugno 1933, l'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto 26 luglio 1925, n. 1237.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti, le somme da stanziarsi agli appositi capitoli istituiti « per memoria » nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in dipendenza dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, sulla bonifica integrale.

Art. 8.

L'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 8.000.000 di cui all'art. 50, primo comma, del R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, per provvedere alle spese occorrenti per l'impianto delle Regie stazioni sperimentali agrarie, istituite in forza del decreto medesimo, e per la sistemazione di altre stazioni, è determinata, ripartitamente per gli esercizi dal 1930-31 al 1933-34, nella seguente misura:

Esercizio 1930-31	L.	2.000.000
Esercizio 1931-32	»	1.750.000
Esercizio 1932-33	»	2.500.000
Esercizio 1933-34	»	1.750.000

Art. 9.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-32, della somma di L. 800.000.000 da devolversi a favore dell'Istituto di liquidazioni a diminuzione del suo debito verso l'Istituto di emissione.

Il versamento di detta somma all'Istituto di emissione avrà effetto con valuta 10 giugno 1932.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 115. — FERZI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

a) *In aumento*:

Cap. n. 115 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale	L.	21.870 —
Cap. n. 207 — Somme da versare, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1930, n. 1146, dai concessionari di opere e di contributi di bonifica, ecc.	»	30.393 —
Cap. n. 246-*bis* — Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per l'emigrazione, ecc.	»	4.354.676 —
Cap. n. 276-*bis* — Somma da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero della guerra, ecc. per anticipazioni all'Ente autonomo « Unione Militare », ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 310-*bis* — Somme dovute dall'Ente autonomo « Unione Militare » per interessi ed annualità di ammortamento, ecc.	»	195.867,96
Cap. n. 326-*bis* — Interessi sulla rendita pubblica consolidato 3,50 per cento, inscritta a nome del Demanio, ecc.	»	1.245.451,10
Totale degli aumenti	L.	8.848.258,06

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 110 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	L.	40.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 26 (modificata la denominazione) — Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (legge 14 giugno 1928, n. 1311, e legge 26 maggio 1932, n. 549)	L.	58.335 —

Cap. n. 34 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . L. 100.000 —
Cap. n. 35 — Funzioni pubbliche e feste governative (Presidenza del Consiglio dei Ministri) . . » 25.000 —
Cap. n. 48 — Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile . . . . » 20.000 —
Cap. n. 86 — Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie centrali, ecc. . . » 120.000 —
Cap. n. 124 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto, ecc. . » 30.000 —
Cap. n. 130 — Acquisto di strumenti, ecc. e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . » 90.000 —
Cap. n. 192 — Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza, ecc. . . . . . . » 30.830 —
Cap. n. 231-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria a favore dell'Istituto di liquidazioni . . . . » 800.000.000 —
Cap. n. 235 — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti, ecc., relativi all'indennità caroviveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari » 6.000.000 —
Cap. n. 249 — Somma occorrente per il pagamento del canone *à forfait*, ecc., per la sistemazione della Sudbahn, ecc. . . . . » 520.000 —
Cap. n. 252 — Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Sudbahn, ecc. . . . . » 3.000 —
Cap. n. 261-IX (modificata la denominazione) — Concorso nel pagamento degli interessi per il funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari . . . . » 15.000.000 —
Cap. n. 313-*bis* — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1931-32 . . . . . . » 215.000 —
Cap. n. 313-*ter* (di nuova istituzione) — Saldo di spese sostenute dall'Istituto Poligrafico dello Stato per pubblicazioni nell'interesse del Ministero delle corporazioni e rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 . . . . » 467.919 —
Cap. n. 329-*ter* (di nuova istituzione) — Anticipazioni per il prestito dei lavori pubblici in Albania, garantito ai sensi del R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249 . . . . » 9.500.000 —
Cap. n. 355-*bis* (di nuova istituzione) — Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo per il culto ed agli enti morali ecclesiastici, per i beni assoggettati a conversione, e spese per ricostituzione di dote di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28) . . . . . » 1.245.451,10
Cap. n. 383 (aggiunto, in conto competenza) — Spese varie per il collocamento del prestito del Littorio, ecc. . . . . » 23.250 —

Totale degli aumenti . . . L. 833.448.785,10

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 91 — Spese per i servizi del tesoro, ecc. . L. 554.000
Cap. n. 126 — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. (Amministrazione del catasto) . » 120.000
Cap. n. 167 — Spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . . » 467.919
Cap. n. 185 — Compensi e sussidi alla Guardia di finanza, ecc. . . . . » 31.000
Cap. n. 203 — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. . . . . » 30.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.202.919

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Indennità di tramutamento, ecc. . . L. 20.000
Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . » 20.000
Cap. n. 44 — Indennità di tramutamento, ecc., al personale degli uffici di culto . . . . . . » 20.000
Cap. n. 51-V (di nuova istituzione) — Spesa per acquisto di un furgoncino per il servizio di trasporto di atti e processi della Corte di cassazione del Regno » 20.000
Cap. n. 63 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . . . L. 34.000

Totale degli aumenti . . . L. 114.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 40 — Servizio delle manifatture carcerarie L. 168.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Ministero - Biblioteca, ecc. . . . L. 20.000
Cap. n. 34 — Spese per dragomanni, guardie, ecc. » 12.500.000
Cap. n. 35 — Spese di posta, telegrafo, ecc. . . » 5.500.000
Cap. n. 36 — Spese eventuali all'estero . . . » 600.000
Cap. n. 38 — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero . . . . » 404.676
Cap. n. 39 — Sussidi vari - Rimpatri, ecc. . . » 850.000
Cap. n. 48 — Sussidi al personale delle scuole all'estero . . . . » 34.905
Cap. n. 72-VI (di nuova istituzione) — Concorso dello Stato nelle spese relative all'istituzione, nel bacino del Mediterraneo, di scuole per gli italiani all'estero . . . . » 4.000.000
Cap. n. 73-*bis* — Prestiti da concedersi al Governo albanese, ecc. . . . . » 700.000

Totale degli aumenti . . . L. 24.609.581

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 14 — Spese per studi, ricerche, esplorazioni, ecc., interessanti le Colonie, ecc. . . . . . L. 20.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. . . . . L. 20.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . L. 8.000
Cap. n. 28 — Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . » 20.000
Cap. n. 102 — Indennità alle Commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, ecc., negli Istituti di istruzione artistica . . . . » 8.000
Cap. n. 120 — Acquisti di cose d'arte e di antichità, ecc. . . . . » 1.021.870
Cap. n. 160-*ter* — Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione della sede della Scuola superiore di medicina veterinaria di Perugia . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.557.870

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 53 — Borse di studio e posti gratuiti nei convitti, ecc. . . . . L. 8.000
Cap. n. 108 — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica . . . . » 3.370

Totale delle diminuzioni . . . L. 11.370

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. L. 50.000
Cap. n. 13 — Acquisto, funzionamento, ecc., biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 1.890.500
Cap. n. 35 — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 61 — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . L. 800.000
Cap. n. 63 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 65 — Contributo alle Provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri, ecc. . . » 10.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 13.265.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 57 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario, ecc. . . . . . L. 25.000
Cap. n. 67 — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 150.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 175.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 70 — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . L. 100.000
Cap. n. 72 — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici provinciali dipendenti . . . . » 100.000
Cap. n. 90 — Utilizzazione di acque pubbliche, ecc. (Italia centrale) . . . . » 2.000.000
Cap. n. 110 — Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise » 1.400.000
Cap. n. 114 — Opere pubbliche nella Sicilia . . » 2.000.000
Cap. n. 115 — Opere pubbliche nella Sardegna . » 4.000.000
Cap. n. 128 — Sovvenzioni (Italia settentrionale) . » 23.000.000
Cap. n. 133 — Opere in concessione od a pagamento differito (Italia meridionale ed insulare) . . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 33.600.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 87 — Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . L. 7.100.000
Cap. n. 135 — Contributi (Italia meridionale ed insulare) . . . . » 10.000.000
Cap. n. 136 — Spese per l'edilizia economica e popolare, ecc. . . . . » 16.500.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 33.600.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8-*bis* — Spese per i servizi di dattilografia . . . . L. 15.000 —
Cap. n. 75 — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. » 1.040.713,04

Totale degli aumenti . . . L. 1.055.713,04

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . L. 15.000 —
Cap. n. 63 — Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili, ecc. . . . . » 277.500 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 292.500 —

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 100.000 —
Cap. n. 7 — Indennità e spese per Commissioni, ecc. . . . . » 40.000 —
Cap. n. 10 — Spese casuali . . . . . . » 20.000 —
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di Corpi, ecc . . . . . » 4.400.000 —
Cap. n. 22 — Spese generali dei Corpi, ecc. . . » 602.335 —
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . . . » 185.665 —
Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 32 — Istituto geografico militare, ecc. . » 185.195 —
Cap. n. 33 — Servizi di Stato Maggiore, ecc. . L. 1.649.000 —
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . » 477.333 —
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . » 53.450 —
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. . . . . » 13.303.560 —
Cap. n. 38 — Servizio chimico militare, ecc. . » 25.750 —
Cap. n. 40 — Spese per il Dopolavoro, ecc. . . » 10.000 —
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari, ecc. . . . . » 4.500.000 —
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc. . . » 500.000 —
Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, ecc. . . . » 5.372 —
Cap. n. 70-*bis* — Anticipazione da concedersi all'Ente autonomo « Unione Militare », ecc. . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 70-*ter* — Annualità ed interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni fatte al Ministero della guerra per la concessione di credito all'Ente autonomo « Unione Militare », ecc. . » 195.867,96

Totale degli aumenti . . . L. 29.273.527,96

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 10.000
Cap. n. 20 — Spese per la preparazione della leva, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . » 6.619.000
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibili per le truppe, ecc. . . . . » 2.252.145
Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc. . . . . » 622.010
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc. . . . . » 2.153.500
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . . . » 20.850.060
Cap. n. 29 — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc. . . . . » 1.350.945
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . . » 4.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 37.897.660

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 81 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, ecc. . . . . . . L. 1.000.000 —
Cap. n. 85 (aggiunto, in conto competenza) — Soprassoldi speciali, spese di viaggio ed altre spese per il distaccamento del Corpo Reale equipaggi marittimi in Cina . . . . » 183.594,63
Cap. n. 86 (aggiunto, in conto competenza) — Aumento delle dotazioni viveri e vestiario, ecc. . . » 200.000 —
Cap. n. 87 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per l'intensificazione della vendita del materiale esuberante ai bisogni della Regia marina, ecc. . . » 30.000 —
Cap. n. 89 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per armamenti straordinari, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 90 (aggiunto, in conto competenza) — Materiale idrografico per le nuove costruzioni navali . » 38.692,40

Totale degli aumenti . . . L. 1.552.287,03

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 46 — Armamenti navali, ecc. . . . . L. 1.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 100.000
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 29 — Spese per la Regia accademia aeronautica . . . . L. 50.000
Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 37 — Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante . . . . L. 750.000
Cap. n. 40 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc. . » 500.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.550.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 4 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc. . . . . L. 52.000
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. » 40.000
Cap. n. 51 — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 53 — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. ed indennità ai messi comunali . . . » 5.000
Cap. n. 58 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, ecc. . » 30.393
Cap. n. 108 — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano, ecc. . . . . » 4.330.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.507.393

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 26 — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 31 — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc. . . . . . » 42.000
Cap. n. 38 — Spese diverse per l'applicazione della legge, ecc. sulla protezione della selvaggina, ecc. . . » 30.000
Cap. n. 42 — Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 56 — Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano, ecc. . . . . . . » 25.000
Cap. n. 70 — Spese straordinarie per le stazioni sperimentali agrarie, ecc. . . . . » 1.750.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.857.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc. . . . . L. 100.000
Cap. n. 32 — Camere di commercio italiane all'estero, ecc. . . . . » 250.000

Totale degli aumenti . . . L. 350.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 50 — Spese per l'applicazione dei Regi decreti, ecc. sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali, ecc. . . . . L. 350.000

CONTO DEI RESIDUI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

In aumento:

Cap. n. 280-VI (modificata la denominazione) — Spese per l'erezione dei monumenti nazionali a Cesare Battisti in Trento ed a Nazario Sauro in Capodistria . . . . L. 630.297,78

MINISTERO DELL'INTERNO.

In diminuzione:

Cap. n. 131 (aggiunto) — Spesa per l'erezione dei monumenti nazionali a Cesare Battisti in Trento ed a Nazario Sauro in Capodistria, ecc. . . . . . L. 630.297,78

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *C.*

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1931-32.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA.

ENTRATA.

Cap. n. 20-*bis* — Versamento al Fondo massa della ritenuta dell'uno per cento da effettuare sugli stipendi lordi degli ufficiali, ecc. . . . . L. 103.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, ecc. . . . . L. 30.000
Cap. n. 28-*bis* — Indennità di buonuscita da pagare agli ufficiali della Regia guardia di finanza all'atto del collocamento a riposo, ecc. . . . . » 103.000

Totale degli aumenti . . . L. 133.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. L. 10.000
Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . » 20.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 30.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. L. 49.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . L. 49.000

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 4 — Indennità di trasferta, ecc. . . . . L. 180.000
Cap. n. 20 — Premi di diligenza alla Milizia stradale, ecc. . . . . » 190.000

Totale degli aumenti . . . L. 370.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2 — Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti, ecc. . . . . . L. 40.000
Cap. n. 14 — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . » 210.000
Cap. n. 31 — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali, ecc. . . . . » 120.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 370.000

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 1.500.000
Cap. n. 35 — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc. . . . . » 120.000
Cap. n. 76 — Spese di illuminazione, riscaldamento, ecc. - Acquisto e manutenzione di mobili, ecc. . . » 350.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.970.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . L. 1.500.000
Cap. n. 32 — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . » 270.000
Cap. n. 75 — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc. . . . . » 200.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.970.000

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 119.250

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Interessi sui mutui concessi alle Provincie, ecc. . . . . » 119.250

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1932.

Determinazione della nuova percentuale di aumento delle indennità da corrispondersi per gli immobili danneggiati dalla guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto-legge 27 marzo 1919, n. 426, modificato col R. decreto 18 aprile 1920, n. 580;

Visto il decreto Interministeriale 2 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro 10, foglio 3785 a firma propria e del Ministro per le finanze;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1931, n. 367, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1931, registro 2 Lavori pubblici, foglio 63;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1931, n. 2985, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1931, registro 12 Lavori pubblici, foglio n. 216;

Vista la relazione 1° giugno 1932 della Commissione di cui al citato decreto Interministeriale 2 maggio 1923;

Decreta:

La somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto ai sensi dell'art. 8, lettere *a*) e *b*) del testo unico approvato con decreto-legge 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 580, è aumentata in rapporto ai prezzi di costruzione per lavori che saranno eseguiti in epoca posteriore al quindicesimo giorno della data del presente decreto del 250 % per le provincie di Ancona, Bari, Belluno, Brescia, Forlì, La Spezia, Lecce, Mantova, Napoli, Padova, Ravenna, Rovigo, Siracusa, Sondrio, Taranto, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza (compresso l'altipiano di Asiago) nonchè per le provincie della Venezia Giulia e Tridentina.

La predetta percentuale resterà in vigore fino a quando non sia modificata con nuovo provvedimento.

Roma, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(3755)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-258 A.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antih Michele di Giovanni e della fu Anna Cebokli, nato a Caporetto il 16 settembre 1876 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antih Antonia fu Giacomo Lavrencic, nata a Caporetto il 13 giugno 1881, moglie;
Antih Rosalia, nata a Caporetto il 30 settembre 1900, figlia;
Antih Giuseppina, nata a Capodistria il 19 marzo 1906, figlia;
Antih Anna, nata a Capodistria il 5 settembre 1911, figlia;
Antich Maria Olga, nata a Gorizia il 22 maggio 1913, figlia;
Antih Fioretta, nata a Bruck (S.H.S) il 30 marzo 1919, figlia;
Antih Stanislao, nato a Sternisce (S.H.S.) il 9 dicembre 1919, figlio;
Antih Gisella, nata a Tribussa sup. il 3 agosto 1922, figlia;
Antih Mario, nato a Gorizia il 15 dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3472)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 140.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 giugno 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.56
Inghilterra. (Sterlina)	71 —
Francia. (Franco)	77.10
Svizzera. (Franco)	381.75

Albania. (Franco)	377.95
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.30
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.735
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia. (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.91
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.667
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.50
Olanda. (Fiorino)	7.945
Polonia. (Zloty)	220 —
Rumenia. (Leu)	11.50
Spagna. (Peseta)	162.37
Svezia. (Corona)	3.65
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.41
Rendita 3,50 % (1906)	73.175
Id. 3,50 % (1902)	69.—
Id. 3 % lordo	45,175
Consolidato 5 %	82.675
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.35
Id. id. Id. 1940	97.50
Id. id. Id. 1941	97.40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.725

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Considerato che gli esami del concorso indetto a norma dell'articolo 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, con decreto Ministeriale del 25 settembre 1931 sono andati deserti;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a due posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica con l'annuo stipendio iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200; oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a' termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), non più tardi di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita legalizzata.
Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di anni 35 per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed il limite di anni 39 per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i minorati della causa nazionale. Anche per i decorati al valore il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è protratto al compimento del 39° anno di età, a' sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

2° certificato di cittadinanza legalizzato; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di aver sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà.
Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in zooiatria conseguito in una delle Università o delle Scuole superiori di medicina veterinaria prima del novembre 1926. I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

7° stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuati quelli di cui al n. 8, dovranno essere redatti nella prescritta carta bollata.
I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 7 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.
Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.
Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, debitamente legalizzato.
Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, o anche delle Colonie cui venga ora o in prosieguo destinato.
Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese o tedesca o inglese), nella quale intende sottoporsi alla prova, e vi dovrà elencare i documenti allegati.
Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.
Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.
Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.
Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 4.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) l'etiologia, la sintomatologia, il reperto anatomo-patologico e la profilassi delle principali malattie infettive del bestiame;

b) l'igiene e la zootecnica;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, o tedesco, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

a) l'esame clinico di un animale colpito da malattia infettiva o infestiva;

b) la diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive. L'esame microscopico del latte e delle carni.

La prova orale, oltre che sulle prove scritte, verte sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitarie specialmente attinenti al servizio veterinario.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un funzionario del gruppo *A* del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella d'obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 8.

Non sono ammessi alla prova i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 9.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti, si osserveranno le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, della legge 24 marzo 1930, n. 454, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047 per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Roma, addì 13 aprile 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO AI POSTI DI VETERINARIO DI CONFINE E DI PORTO.

Prove scritte.

1. — Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico e profilassi delle seguenti malattie infettive: Peste bovina - Pleuro - Polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverse forme) e anaplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagana, ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Bradsot - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, carbone bufalino) - Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini - Melitoccoccia nelle capre - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Peste dei maiali e hog - Colera - Mal rossino - Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo, peste bacillare) - Infezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difterite aviaria - Peste aviaria - Tifosi aviaria - Psittacosi - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre.

2. — Igiene e zootecnia: Igiene e zootecnia in generale - Suolo - Acqua - Aria - Ricoveri animali: arnesi di copertura, di protezione, di contenzione e di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi - Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà: Razze - Specie - Famiglie - Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta dei riproduttori - Metodi di riproduzione.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Produzione della carne, del latte e della lana in Italia.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti ed avanzi animali.

Apicoltura e miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

3. — Lingue estere: Prova scritta obbligatoria: traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Prove pratiche.

1. — Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva.

2. — Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

Prova orale.

A) - 1. — Materie delle prove scritte.

2. — Organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria specialmente attinenti al servizio veterinario.

B) - Lingua estera: Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

Conversazione.

Roma, addì 13 aprile 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3748)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 53 posti di uditore di tribunale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a numero 53 posti di uditore di tribunale.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia orfano di guerra ovvero abbia prestato servizio in guerra, sia mutilato, abbia conseguito la medaglia al valore o sia stato insignito della croce di guerra.

Coloro che sono iscritti al Partito Nazionale Fascista, nel rendere nota tale qualità, dovranno esibire i documenti relativi.

Sono ammessi al concorso i candidati di età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 30, nel giorno in cui incominciano le prove scritte.

Per gli ex combattenti il limite massimo di età è portato a 35 anni, non compiuti prima del giorno suindicato, e per gli invalidi di guerra a 39, pure non compiuti prima del giorno medesimo.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 settembre 1932.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e quelli indicati alle lettere *b*), *d*), *e*) dell'art. 2 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui hanno principio le prove scritte.

Art. 4.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore, nè coloro che in due precedenti concorsi siano stati dichiarati non idonei.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto romano;

b) diritto civile e commerciale;

c) diritto penale;

d) diritto amministrativo.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto sindacale e corporativo.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 2, 3, 5 e 6 dicembre 1932 alle ore 8.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno dei sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti quando non sussistano requisiti di preferenza per meriti militari, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati. A parità di tutti i precedenti requisiti la preferenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori di tribunale, con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salve le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 10.

Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati ai collegi giudiziari o agli uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio della durata di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi, possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle preture che hanno sede dei capoluoghi di Provincie, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice-pretore.

Nei primi diciotto mesi il tirocinio presso i collegi o gli uffici del pubblico ministero è gratuito, per il restante periodo è corrisposto all'uditore un'indennità mensile di L. 600.

Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore, percepirà un'indennità mensile di L. 900.

Roma, addì 17 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: ROCCO.

(3757)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.